

stata decretata la cessazione dello stato di guerra  
col 31 ottobre predetto, per tutti gli effetti di  
legge.

La Commissione però stabiliva che  
le assicurazioni in corso con scadenza  
oltre il 31 ottobre 1920 dovevano considerarsi  
acquisite alla gestione tenuta nell'interesse  
dello Stato, rimanendo pertanto per que-  
sta parte invariati i suoi poteri e le sue  
incombenze.

Con lettera 9 dicembre dello stesso  
anno, la Direzione Generale della comunica-  
zione al Ministero del Tesoro di que-  
l'epoca, chiedendone il benestare,  
ma il Tesoro con nota del 20 stesso mese  
lo respinse, osservando che i rischi derivanti  
da mine e torpedini avevano tutti i carat-  
teri del rischio di guerra, in quanto erano  
naturaie conseguenza di operazioni bel-  
liche, e che, d'altra parte, come la gestione  
speciale aveva avuto inizio prima del-  
la proclamazione, da parte dell'Italia,  
dello stato di guerra, così la sua chiusu-  
ra non era strettamente correlata con la  
cessazione dello stato di guerra.